

- 3) il seguente articolo, il cui testo è identico a quello dell'articolo 12 dell'azione comune 2008/851/PESC soppresso dalla presente decisione, è inserito:

«Articolo 2 bis

Trasferimento delle persone arrestate e fermate in vista dell'esercizio delle competenze giurisdizionali

1. Sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell'articolo 105 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dall'altro, le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali o interne della Somalia o in alto mare, arrestate e fermate ai fini dell'esercizio di azioni giudiziarie, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, sono trasferiti:

— alle autorità competenti dello Stato membro o dello Stato terzo che partecipa all'operazione del quale la nave che ha effettuato la cattura batte bandiera, o

— e tale Stato non può o non intende esercitare la propria giurisdizione, a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni.

2. Le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata, arrestate e fermate, in vista dell'esercizio delle competenze giurisdizionali, da Atalanta nelle acque territoriali, nelle acque interne o nelle acque arcipelagiche di altri Stati della regione, d'intesa con tali Stati, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, possono essere trasferiti alle autorità competenti dello Stato interessato o, con il consenso dello Stato interessato, alle autorità competenti di un altro Stato.

3. Nessuna delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere trasferita in uno Stato terzo se le condizioni del trasferimento non sono state stabilite con tale Stato terzo in conformità del diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante.»;

- 4) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 ter

Contributo all'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia e alla lotta contro il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia

1. Al fine di contribuire all'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 2182 (2014), Atalanta effettua, come stabilito nei documenti di pianificazione e nella zona delle operazioni convenuta in alto mare al largo delle coste della Somalia, ispezioni di navi dirette in Somalia e provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che tali navi trasportino, direttamente o indirettamente, verso la Somalia armi o materiale militare in violazione dell'embargo sulle armi nei confronti della Somalia o che trasportino armi o materiale militare destinati a persone o entità designate dal Comitato istituito a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Atalanta sequestra tali prodotti, li registra e li smaltisce e può dirottare tali navi e i relativi equipaggi verso un porto idoneo per facilitare tale smaltimento, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui la risoluzione 2182 (2014), e alle disposizioni stabilite nel piano operativo.

2. Al fine di contribuire alla lotta contro il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia, Atalanta agisce in conformità delle disposizioni e nella zona delle operazioni convenuta in alto mare al largo delle coste della Somalia, come stabilito nei documenti di pianificazione:

- a) per quanto riguarda le navi battenti una bandiera nazionale, laddove vi siano fondati motivi di ritenere che una tale nave sia utilizzata per il traffico di stupefacenti, Atalanta, se autorizzata esplicitamente dallo Stato di bandiera, sale a bordo di tale nave, la perquisisce per determinare se trasporti sostanze stupefacenti e, qualora vengano rinvenute prove di traffico illecito, adotta i provvedimenti opportuni in ordine a tale nave e al carico a bordo. Eventuali arresti, fermi, trasferimenti verso uno Stato terzo o azioni penali nei confronti di persone coinvolte nel traffico di stupefacenti possono essere effettuati dagli Stati membri che lo desiderino, a titolo nazionale, sulla base del loro diritto interno;

